

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 425**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CUTRUFO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2001**

—————

Istituzione dello Sportello legale di consulenza e mediazione  
per la famiglia ed i minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel tentativo di porre nuove regole che garantiscano maggiormente i diritti dei minori e delle famiglie, un primo importante cambiamento riguarda la realizzazione di uno «Sportello legale di consulenza e mediazione per la famiglia ed i minorenni».

Tale Sportello legale vedrebbe la presenza di esperti giuristi, specializzati nel diritto minorile e nel diritto di famiglia (avvocati, psicologi, eccetera) ed avrebbe la funzione di assicurare un pronto intervento da parte dello Stato, a favore dei minori e delle famiglie, nel momento iniziale in cui si presenta un problema sia esso di natura giudiziaria, extra giudiziaria o di altra natura, mediante un servizio di consulenza, di mediazione e di assistenza legale.

Allo stato attuale, invece, proprio perché manca tale risorsa, spesso un problema, all'inizio banale e facilmente risolvibile con un pronto ascolto e un'immediata consulenza, finisce per trasformarsi in un vero dramma sia per i minori che per le famiglie stesse.

Si pensi, ad esempio, ai problemi di natura penale ed alla possibilità per i minori di evitare, dietro apposito consiglio, lo stesso circuito penale, spesso deleterio a livello psicologico, in un'età delicata quale quella adolescenziale. Oppure, si pensi ancora al diritto per le coppie di conoscere le norme in materia di adozioni ed alla possibilità di poter adottare validamente un figlio.

L'opportunità di disporre di un servizio giuridico specializzato, attivo sia nella consulenza sia nella soluzione di situazioni critiche in ambito familiare, va nella direzione di

un rafforzamento del principio di solidarietà umana e civile.

È necessario che sia lo Stato ad assumersi l'onere di tale importante cambiamento e miglioramento della situazione attuale del minore e delle famiglie italiane ed è importante che ciò venga attuato in maniera gratuita.

Spesso, infatti, le famiglie italiane, soprattutto quelle meno abbienti, non sapendo dove andare, si rivolgono a un avvocato del libero foro, trovandosi a dover affrontare spese troppo ingenti, a fronte, come sovente accade, di una tutela che non si dimostra delle migliori e delle più rispondenti ai bisogni dei minori e delle famiglie.

Garantire, invece, da parte dello Stato un primo punto di consulenza e di assistenza legale gratuite, dove si possono trovare avvocati, psicologi e altri operatori del settore, competenti e preparati, sarebbe una importante novità che aiuterebbe concretamente i minori e le famiglie.

La forma migliore, poi, quanto alle modalità di attuazione, sarebbe quella di creare un organismo nazionale, con sede a Roma e competenza su tutto il territorio italiano, presso cui raccogliere tutto il materiale giuridico e specialistico del diritto di famiglia e dei minorenni. È molto importante, inoltre, che vi sia un sempre maggiore coordinamento organico fra l'organismo centrale nazionale, gli enti territoriali, gli ospedali, le scuole, i consultori familiari, per valorizzare le esperienze generate da tutti gli enti e gli organismi, mediante anche un collegamento in rete fra gli stessi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione)*

1. Con la presente legge è istituito lo Sportello legale di consulenza e mediazione per la famiglia ed i minorenni di seguito denominato lo «Sportello», con competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

2. Lo Sportello ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia.

## Art. 2.

*(Compiti)*

1. Lo Sportello ha i seguenti compiti:

*a)* fornire informazioni e consulenza specifica su tutte le problematiche – civile, penale, amministrativa e sociale – relative alla branca del diritto minorile e di famiglia;

*b)* assicurare un'assistenza legale ai minori e alle famiglie, al fine di garantire un approccio meno traumatico con le istituzioni;

*c)* fornire pareri e consulenze legali ai servizi sociali e ad altre istituzioni, nonché, di concerto con tali enti, offrire un intervento di consulenza presso istituti scolastici, case famiglia, ospedali, centri sociali e quanti altri possano ospitare persone soggette a situazioni a rischio, o che possano necessitare di un tipo di intervento informativo o consultivo come descritto;

*d)* organizzare, in accordo con le autorità competenti, incontri e manifestazioni presso gli enti di cui alla lettera *c)* al fine di rendere partecipi le famiglie e i minorenni dei loro diritti;

*e)* offrire informazioni e consulenza in tema di affidamento familiare e adozioni.

## Art. 3.

*(Composizione e nomina)*

1. Lo Sportello è composto da un presidente, da un vice presidente e da cinque membri.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica nominano congiuntamente i componenti dello Sportello scegliendoli tra avvocati, psicologi, assistenti sociali e rappresentanti di associazioni che si occupano della tutela dei minori.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.